

DISCIPLINARE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SELETTIVA - S.V. 2025/2026

legenda:

ATC - Ambito territoriale di caccia

AFV - Azienda faunistico venatoria

AATV - Azienda agri-turistico venatoria

OFR – Osservatorio Faunistico regionale

Settore - Settore Forestazione e Politiche Faunistico venatorie SDA AP/FM

ART.1 - LUOGHI DI PRELIEVO

I luoghi di prelievo sono quelli indicati nei piani approvati con Decreto da ciascun ufficio territoriale competente in materia venatoria della Regione.

ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO

I Selecacciatori devono attenersi ai regolamenti regionali e al calendario venatorio per il prelievo di selezione degli ungulati 2025/2026. Ad ogni selecacciatore ammesso è consentito prelevare il numero di cinghiali previsto dall'atto autorizzativo individuale.

Per accedere al prelievo selettivo degli ungulati con l'uso dell'arco secondo le caratteristiche del comma 6 bis art. 8 del R.R. n. 3/2012, i cacciatori devono possedere l'attestazione certificata da un istruttore di tiro abilitato¹, riportante l'esito positivo di una prova di tiro sul campo da una distanza non superiore a metri 25 per il compound e metri 15 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro su bersagli tridimensionali rappresentativa di ungulati. L'attestazione va consegnata all' ATC al momento del rilascio della documentazione.

Non è possibile avere durante la medesima uscita contemporaneamente l'arco ed il fucile.

Le modalità specifiche sono:

- 1) Lo sparo/tiro deve avvenire da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo/tiro deve avvenire con arma scarica.
- 2) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri, per il tiro con l'arco 25 metri.
- 3) Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione:
 - il cacciatore che opera nell'ambito dei DG-cinghiale e/o in zona C deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dagli ATC territorialmente competenti;
 - il cacciatore che opera nell'ambito di AFV o AATV deve compilare la scheda di uscita/rientro rilasciata dal titolare dell'Azienda;

Al termine dell'azione di caccia va completata la compilazione della scheda uscita/rientro.

Le schede sono conservate dai cacciatori di selezione e fornite agli ATC a fine stagione venatoria anche per il tramite dei Capidistretto. Per le AFV e AATV le schede sono

¹ L'istruttore abilitato alla certificazione della prova deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso della qualifica di Istruttore di tiro con l'arco rilasciata da una delle associazioni venatorie legalmente riconosciute (art. 34 comma 5 L. 11 Febbraio 1992, n. 157);
- in via secondaria (solo in caso di impossibilità di reperire un istruttore di tiro con arco da caccia) da una delle federazioni di tiro con l'arco esistenti sul territorio nazionale, purché l'istruttore sia titolare di regolare licenza di porto di fucile e sia abilitato al prelievo degli ungulati con metodo selettivo.

consegnate ai concessionari o loro incaricati che trasmetteranno le stesse a fine stagione venatoria.

4) Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:

- tesserino venatorio Regionale per la caccia di selezione debitamente compilato;
- autorizzazione specifica all'esercizio in caccia di selezione rilasciata dagli ATC o dal titolare di AFV o AATV per i relativi territori di competenza;
- contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC o dal titolare dell'Azienda;
- scheda di uscita/rientro.

5) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:

- apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dagli ATC competenti o dal titolare di AFV o AATV prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
- fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
- contattare un abilitato misuratore biometrico, tra quelli indicati dall'ATC di appartenenza o dal titolare di AFV o AATV, con il quale provvedere alla compilazione della scheda di abbattimento entro 6 ore dal prelievo.

6) In caso di ferimento il cacciatore deve:

- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
- conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss);
- contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dagli ATC competenti o dal titolare di AFV o AATV per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

7) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AST competente per territorio.

8) E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati ma nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecciatore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC competente.

- 9) Il capo abbattuto come “tiro sanitario” sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta.
- 10) E' comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.

ART. 3 - DISPOSIZIONI SANITARIE

- 1) Tutti i capi abbattuti devono essere sottoposti a visita ispettiva veterinaria con l'osservanza delle disposizioni sanitarie adottate con la DGR n. 1164 del 04/10/2021.
- 2) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selecacciatore).

Si richiama in ogni caso al rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della Peste suina Africana ed in particolare:

- DL 9 del 17.02.2022 - Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) convertito in legge 07 aprile 2022 n. 29;
- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) (DGR Marche n. 949 del 25 luglio 2022)
- Ordinanza 10 maggio 2024 Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 2/2024)
- DGR 329 del 10 Marzo 2025 PRIU Marche 2022-2026 (aggiornamento 2025)

ART. 4 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

- 1) Ogni 30 giorni dall'avvio della caccia al Cinghiale in selezione i selecacciatori ammessi al prelievo in territorio di caccia programmata devono comunicare, anche per il tramite dei Capidistretto, alla segreteria dell'ATC di riferimento gli abbattimenti realizzati. L'ATC ai fini di rendicontazione più possibile aggiornata dei prelievi comunica alla Regione gli abbattimenti realizzati secondo la seguente cadenza temporale su formato excel dell'OFR:
 - 03/11/2025 report di abbattimenti
 - 02/03/2026 II report di abbattimenti
 - 22/06/2026 rendiconto finale
- 2) Entro il 10/06/2025 ogni selecacciatore ammesso al prelievo di Cinghiale in territorio di caccia programmata deve consegnare per il tramite dei Capidistretto all'A.T.C. di riferimento:
 - a) Il blocco delle schede di Uscita/Rientro;
 - b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
 - c) le fascette inamovibili non utilizzate;

- d) la documentazione attestante la sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.
- 3) I selecacciatori che operano nelle AA.FF.V.V o AA.AA.TT.V.V. che fanno gestione della specie devono restituire le schede di Uscita/Rientro e di Abbattimento all'Azienda. L'Azienda tiene un registro sintetico giornaliero delle attività realizzate e, al termine della stagione venatoria, lo consegna alla Regione Marche unitamente alle schede di abbattimento compilate dai selecacciatori complete della documentazione AST attestante l'avvenuta sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.

ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente disciplinare, oltre alle sanzioni ove previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sotto esposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.
- 2) In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolosità o colposità dell'azione o dell'omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione.
- 3) Provvedimenti a carico dei selecacciatori di Cinghiale:
- a) per l'abbattimento delle femmine adulte di Cinghiale nei periodi non consentiti sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate un massimo di 20 giornate consecutive;
 - b) per la detenzione o l'uso di armi non consentite o di munizioni spezzate, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - c) per utilizzo dell'arco o delle frecce con caratteristiche diverse da quelle consentite dal comma 6 bis dell'art. 8 del R.R. n. 3/2012, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - d) per l'abbattimento di specie diverse dal Cinghiale durante l'azione di caccia selettiva, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
 - e) per l'abbattimento di Cinghiali in numero superiore a quello autorizzato, sospensione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - f) per esercizio venatorio in selezione in tempi, orari o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione di un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
 - g) per tentato raggiungimento di un punto di sparo con l'arma carica, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate;

- h) per sparo all'animale ad una distanza superiore a 150 mt, sospensione dell'autorizzazione un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate;
 - i) per il mancato possesso durante l'attività venatoria della prevista documentazione, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate;
 - j) mancata consegna a fine stagione della documentazione di cui all'art. 4 punto 2, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate;
 - k) per compilazione non conforme della scheda di uscita/rientro, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate consecutive;
 - l) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - m) per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di Cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'A.T.C., A.F.V, A.A.T.V., sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
 - n) per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive;
 - o) per omessa comunicazione al Servizio di Recupero Ungulati Feriti, e/o per omessa comunicazione al Servizio Veterinario, (art. 2 punti 6 e 7) sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
 - p) per ritardata o omessa comunicazione mensile dei dati di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 5 giornate consecutive;
- 4) Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria di cui al presente disciplinare non specificatamente sanzionate si applica una sanzione da una giornata sino a 10 giornate consecutive.
- 5) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
- 6) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.
- 7) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono eseguiti nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.
- 8) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di ungulati con metodi selettivi" per una stagione venatoria.
- 9) Il provvedimento disciplinare può essere adottato anche qualora per i medesimi fatti sia pendente il provvedimento sanzionatorio amministrativo, ex L. 689/81.

ART. 6- PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'AT.C., dall' AF.V. o dall' A.AT.V. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.
- 2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selettori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche presso ciascuna sede territoriale del Settore. Il Presidente della Commissione Disciplinare nomina e convoca i suoi componenti.
- 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:
 - Il responsabile dell'ufficio territorialmente competente in materia venatoria del Settore;
 - un dipendente del Settore di qualifica adeguata;
 - un dipendente appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

- 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.
- 5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso la struttura decentrata regionale competente per territorio, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.
- 6) Decorso inutilmente i termini del comma 5) o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale trasmette al Dirigente del Settore il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.
- 7) In ogni caso la Regione, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.
- 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato all'ATC, all'AFV o all'AATV interessate per territorialità.

ART. 7 - DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV.

- 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7 ter dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV.
- 2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.
- 3) L'omissione o il ritardo di cui al comma 2 del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia alla specie Cinghiale in selezione all'interno dell'AFV. o AATV.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per contrastare il rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana in Italia, è fatto obbligo ai seleccacciatori di segnalare alle competenti autorità:

- a) ogni capo abbattuto che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo;
- b) il ritrovamento di carcasse di cinghiale intere e/o parzialmente predate o putrefatte poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 10 maggio 2024 *“chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle autorità competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'Autorità Competente stessa”*.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria 2025/2026, presso la sede degli AA.TT.CC., delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. e sul sito della Regione Marche.